

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1837/13, N. 1645/2013 E N. 1856/2013 RELATIVE ALLE DELIBERE N. 731/09/CONS E N. 578/10/CONS CONCERNENTI I PREZZI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA DI TELECOM ITALIA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del _____ 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*” come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, dell’11 novembre 2010, recante “*Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell’art. 73 della delibera n. 731/09/CONS*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 643/12/CONS;

VISTA la sentenza n. 1645 del 25 marzo 2013 con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da Eutelia S.p.A. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6324 del 24 maggio 2012 disponendo, in riforma dell’impugnata sentenza, il parziale annullamento della delibera n. 578/10/CONS ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;

VISTA la sentenza n. 1837 del 28 marzo 2013 con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello presentato da Wind Telecomunicazioni S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6323 dell’11 luglio 2012 disponendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 578/10/CONS ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;

VISTA la sentenza n. 1856 del 2 aprile 2013 con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso in appello presentato da Fastweb S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6321 dell’11 luglio 2012 disponendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 578/10/CONS ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;

RITENUTO di dover prestare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato nei termini indicati da quest’ultimo;

VISTA la delibera n. 563/13/CONS, del 15 ottobre 2013, recante “*Avvio del procedimento di esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 1837 del 28 marzo 2013, 1645 del 25 marzo 2013 e n. 1856 del 2 aprile 2013 relative alle delibere n.*

731/09/CONS e n. 578/10/CONS concernenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La determinazione dei prezzi dei servizi WLR e bitstream naked

1. Il Consiglio di Stato ha rilevato che “la delibera n. 731/09/CONS e la delibera n. 578/10/CONS, nell'adottare il sistema del retail minus e, conseguentemente, nello scegliere i prezzi praticati da TI nel 2009 ai clienti finali come base per il calcolo dei prezzi dei servizi WLR e WBA sul versante wholesale, risultano viziate da eccesso di potere, per l'insufficienza, la illogicità, la contraddittorietà della motivazione, in ordine a tale fondamentale aspetto, come anche per il difetto di relativa adeguata istruttoria”.

2. Sotto il profilo dell'analisi istruttoria, l'Autorità avrebbe omesso di verificare “con un'analisi di tipo comparato e mediante un adeguato approfondimento istruttorio, se la strada indicata dalla Commissione, coerente in toto con il modello BU-LRIC, sarebbe stata preferibile rispetto all'adozione del retail minus per i servizi WLR e WBA, non soltanto per consentire una miglior concorrenza tra gli operatori, ma proprio per favorire una maggior infrastrutturazione”.

3. Quanto all'aspetto motivazionale, invece, il Giudice ha evidenziato come l'Autorità abbia indicato la finalità perseguita con l'adozione del *retail minus* nell'esigenza di mantenere invariate le differenze di prezzo tra i vari servizi, sì da conservare lo stesso spazio economico tra tali prodotti di accesso, senza tuttavia spiegare “le ragioni per le quali, anche adottando per i servizi WLR e WBA lo stesso metodo di orientamento al costo seguito per i servizi ULL, non sarebbe stato possibile mantenere egualmente – o anzi addirittura rafforzare – lo spazio economico tra i diversi prodotti di accesso”.

4. Più in dettaglio, il Giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione offerta dall'Autorità, vale a dire quella di salvaguardare “la gradualità dell'approccio e [...] la rilevanza dei prezzi finali, che non sono certo in discussione, senza tuttavia considerare se tale gradualità e tale rilevanza non avrebbero potuto essere ancor meglio valorizzate da un modello di orientamento al costo per tutti i servizi di accesso”.

5. Di qui l'esigenza, ravvisata dal Giudice a che l'Autorità “rivaluti e spieghi compiutamente se, nel triennio di riferimento, la scelta operata sia più coerente e, comunque, più efficiente, rispetto al modello di un integrale orientamento di tutti i servizi di accesso al costo”.

6. Al fine di prestare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, l'Autorità intende, in questa sede, come richiesto dall'organo giurisdizionale, operare un confronto tra le due alternative dell'utilizzo di un valore di partenza determinato mediante *retail*

minus e dell'orientamento al costo,¹ teso a verificare se l'approccio adottato nel 2010 sia il più idoneo a realizzare l'obiettivo regolamentare che l'Autorità si era posta in quegli anni, ossia quello di favorire l'ascesa da parte degli operatori alternativi lungo la scala degli investimenti incentivando l'infrastrutturazione di questi ultimi attraverso l'acquisto di servizi di *unbundling* del *local loop*, di seguito denominato ULL o *unbundling*. Il seguente paragrafo 1.1 introduce il principio della *ladder of investment* ed il concetto di spazio economico ed espone le principali argomentazioni di *policy* che hanno portato l'Autorità a preferire l'approccio del *retail minus* a quello dell'orientamento al costo per i servizi *bistream naked*. Tali argomentazioni verranno sviluppate più compiutamente, avvalendosi anche di informazioni quantitative riferite al periodo precedente l'adozione della delibera n. 578/10/CONS, nel paragrafo successivo, per integrare ed avvalorare – in un'ottica di comparazione fra le due metodologie di *pricing* – i ragionamenti del paragrafo precedente. Le valutazioni dell'Autorità in merito ai servizi di *Wholesale Line Rental* (di seguito WLR) sono, invece, riportate al paragrafo 1.3.

1.1. Il principio della *ladder of investment* e l'opportunità di garantire un adeguato "spazio economico" tra i servizi di accesso all'ingrosso

7. Il principio della *ladder of investment* – richiamato anche dal Consiglio di Stato nelle proprie pronunce – è inteso a stimolare l'entrata nel mercato di operatori alternativi efficienti. I nuovi entranti sarebbero inizialmente portati ad occupare il livello più basso della scala, attraverso la rivendita dei servizi dell'operatore *incumbent* (competizione basata sui servizi) per poi passare, una volta consolidata la propria posizione nel mercato, a livelli sempre più alti della scala, acquisendo servizi che fanno sempre meno uso delle infrastrutture dell'*incumbent* e sempre più di infrastrutture proprie. In questo modo, l'operatore che ha acquisito una sufficiente forza economica e di mercato può risalire la scala allo scopo di godere di margini più elevati, determinati dalla differenza tra i prezzi *wholesale* e *retail* – che risulta più alta per i servizi che si posizionano ad un livello più alto nella scala degli investimenti – e dalle maggiori economie di scala raggiungibili a quel livello.²

¹ A rigor di logica, l'Autorità non ha utilizzato il criterio del *retail minus* nella definizione dei prezzi dei servizi *bistream naked* e WLR per gli anni 2010-2012: i prezzi di quegli anni sono stati definiti lasciando inalterato lo spazio economico esistente nel 2009 fra i servizi di *unbundling* da una parte e di *bistream naked* e WLR dall'altra; i prezzi per l'anno 2009 di tali ultimi due servizi erano stati determinati attraverso il criterio del *retail minus* laddove quelli dell'*unbundling* erano stati calcolati sulla base dell'orientamento al costo.

² Il principio della *ladder of investment*, teorizzato da Martin Cave nel 2001, è volto a riconciliare il tradizionale *trade-off* fra concorrenza statica e dinamica, interpretando la concorrenza basata sui servizi e la concorrenza basata sulle infrastrutture come complementari ai fini della promozione della concorrenza. Secondo questo approccio, la concorrenza basata sui servizi può costituire uno strumento transitorio volto a consentire ai nuovi entranti di accedere alla rete dell'*incumbent* per competere nell'immediato con

8. I servizi di accesso che occupano i livelli più alti nella scala, tuttavia, richiedono maggiori investimenti iniziali e sono caratterizzati da una maggior proporzione di costi fissi, spesso non recuperabili; ad esempio, il servizio ULL richiede investimenti per interconnettersi alla centrale locale, co-locarsi presso di essa e attrezzare propri spazi con gli apparati necessari alla fornitura dei servizi al dettaglio. Di converso, il servizio *bitstream* implica maggiori costi *wholesale* di tipo variabile – il canone *bitstream naked* è superiore al canone ULL – ma richiede minori investimenti iniziali in quanto i costi fissi sono sostanzialmente trascurabili.³ Ne deriva che, da un punto di vista meramente economico, un operatore alternativo investirà in ULL, replicando parzialmente la rete dell'*incumbent*, solo quando esso sarà in grado di produrre per la propria divisione commerciale il servizio all'ingrosso (il *bitstream*, o *Wholesale Broadband Access*) ad un costo uguale, o inferiore, al prezzo regolamentato del servizio stesso.⁴

9. Ed è sulla base di questo tipo di considerazioni che l'*European Regulatory Group* (ERG, oggi BEREC), in un proprio rapporto del 2009 sulla coerenza dei prezzi nei mercati all'ingrosso dei servizi a banda larga,⁵ riprendendo una delle indicazioni contenute in un proprio precedente rapporto,⁶ suggerisce alle Autorità nazionali di regolamentazione, al fine di incentivare i nuovi entranti a risalire la scala degli investimenti e promuovere la competizione basata sulle infrastrutture, di fissare un congruo spazio economico tra i servizi ULL e *bitstream*. In particolare, l'ERG precisa che la relazione tra il prezzo minimo dei servizi *bitstream* e il prezzo dell'ULL dovrebbe essere la seguente:

$$Price_{WBA} = Price_{ULL} + \text{costo incrementale efficiente di fornitura WBA}$$

quest'ultimo. In questo modo gli operatori avranno la possibilità di entrare nel mercato e sviluppare la propria base clienti e la propria reputazione nel tempo; ciò potrà ridurre l'incertezza circa le condizioni di mercato (domanda, tecnologia) e potrà favorire ulteriori investimenti. Da un punto di vista pratico, quello della *ladder of investment* è un approccio regolamentare volto ad assicurare ai nuovi entranti, in successione nel tempo, diversi livelli di accesso alla rete – i “gradini” della scala – a condizioni regolamentari tali da indurli a risalire la scala degli investimenti.

³ Nel documento pubblicato dalla Commissione europea “*Commission Staff Working Document accompanying the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)*”, la scala degli investimenti prevede, in ordine crescente di livello di infrastrutturazione, i servizi di i) rivendita, ii) *bitstream*, iii) *shared access*, iv) *unbundling*, v) accesso ai cavidotti e infrastrutture di proprietà.

⁴ L'investimento in ULL fornisce anche il vantaggio di permettere all'operatore di competere offrendo servizi differenziati al cliente finale, in termini di qualità e caratteristiche tecniche, rispetto a quelli offerti dall'*incumbent*.

⁵ ERG(09)21 “*ERG Report on price consistency in upstream broadband markets*”.

⁶ ERG (07)53, “*ERG Report on Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream Access*” del 2007.

10. Per l'ERG, il “costo incrementale efficiente per la fornitura del servizio WBA” della formula precedente dovrebbe tener conto delle economie di scala raggiungibili dall'operatore alternativo efficiente e delle prospettive di *roll-out* degli investimenti in ULL. Poiché tale costo incrementale per l'operatore alternativo è superiore al medesimo costo sostenuto dall'operatore *incumbent*, a causa delle maggiori economie di scala di quest'ultimo, la formula precedente suggerirebbe, in pratica, di adottare un prezzo regolamentare del servizio *bitstream* sicuramente superiore al costo di fornitura efficiente dell'operatore *incumbent*.

11. Nel medesimo rapporto del 2009, l'ERG precisa che, nell'ipotesi in cui l'ANR ritenga che la duplicazione delle infrastrutture sia efficiente ed economicamente sostenibile e che quindi vada incoraggiata, i prezzi *bitstream* dovrebbero essere fissati ad un livello superiore ai costi dell'operatore *incumbent*, in maniera da creare un opportuno spazio economico. Lo stesso rapporto, inoltre, evidenzia che alcune metodologie, di per sé, possono non essere in grado fornire agli operatori alternativi i corretti incentivi all'investimento, evidenziando che, ad esempio, l'approccio *Long Run Incremental Cost*, di seguito denominato LRIC, determina prezzi del *bitstream* in genere più bassi di quelli originati da altri approcci. Nello stesso documento, inoltre, si sottolinea che la metodologia del *retail minus* generalmente garantisce un sufficiente spazio economico, in quanto il prezzo all'ingrosso è calcolato a partire dal prezzo di un servizio che si trova più a valle.

12. Sulla base della *best practice* suggerita dall'ERG e contestualizzandola nella determinazione dei prezzi dei servizi *naked bitstream* operata dall'Autorità, poiché il modello di tipo *Bottom Up – LRIC*, di seguito denominato BU-LRIC, di cui alla delibera n. 578/10/CONS, definisce i prezzi dei servizi sulla base dei costi sostenuti dall'operatore *incumbent*, ne deriva che l'applicazione del prezzo del servizio *bitstream* risultante dal modello avrebbe disincentivato gli operatori a continuare ad investire in ULL – in quanto tale prezzo sarebbe risultato inferiore al costo di fornitura interno del servizio *bitstream* che l'operatore alternativo avrebbe sostenuto utilizzando l'ULL ed investendo in proprie infrastrutture. In queste circostanze, l'adozione di un approccio che assicuri un più congruo spazio economico tra ULL e *bitstream* è una condizione essenziale per fornire agli operatori alternativi gli adeguati incentivi all'infrastrutturazione in ULL.

13. Considerato che l'obiettivo regolamentare dell'Autorità, ai tempi dell'adozione della decisione annullata, era proprio quello di incentivare l'utilizzo dei servizi di ULL rispetto ai servizi che richiedono un livello di infrastrutturazione inferiore, ben si comprende perché, nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 578/10/CONS, si sia escluso di applicare l'orientamento al costo derivante dal modello BU-LRIC per determinare il prezzo del servizio *bitstream naked*, e si sia considerato più adeguato un metodo – quello del mantenimento dello spazio economico determinato dall'applicazione del principio del *retail minus* – che, conducendo a prezzi superiori a quelli risultanti dal modello di costo, fosse in grado di garantire un adeguato spazio economico tra i servizi, come suggerito dall'ERG.

14. Del resto, in via comparativa, il puro orientamento al costo dei servizi *bitstream*, come già rilevato sopra, avrebbe disincentivato gli operatori ad investire in ULL dato che il prezzo regolamentato sarebbe risultato inferiore al costo che l'operatore stesso avrebbe dovuto sostenere per offrire alle proprie divisioni interne il servizio *bitstream*, rendendo quindi preferibile l'opzione *buy* rispetto a quella *make*. Come anche evidenziato nel report dell'ERG del 2009, invece, lo spazio economico determinato sulla base della metodologia del *retail minus* è in grado di incentivare l'acquisto dei servizi che richiedono maggiore infrastrutturazione ponendosi dunque in linea con gli obiettivi regolamentari che l'Autorità si era posta nel 2010.

15. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'orientamento espresso nella delibera n. 578/10/CONS di non adottare, per gli anni 2010-2012, il modello di un integrale orientamento al costo per la determinazione dei prezzi dei servizi *bitstream naked* sia da considerarsi la scelta più appropriata in quanto l'applicazione di tale modello non avrebbe potuto mantenere – o rafforzare – lo spazio economico tra i prodotti di accesso.

16. In considerazione di ciò, l'Autorità ha adottato un approccio alternativo che appare, invece, preferibile al fine di garantire un adeguato spazio economico tra i servizi all'ingrosso e, in tal modo, promuovere la concorrenza infrastrutturale tra gli operatori. Ciò al fine di privilegiare i benefici derivanti da una maggiore efficienza dinamica, raggiungibile dal mercato nel medio-lungo periodo, rispetto al rischio di una minore efficienza (allocativa) statica che si sarebbe potuta determinare nel breve periodo.

17. Quanto alla metodologia prescelta per la determinazione dei prezzi dei servizi di *bitstream naked*, l'Autorità ha utilizzato come valore di partenza per il meccanismo triennale del *network cap* la tariffa vigente nel 2009 determinata mediante l'applicazione del *retail minus*, stabilendo dunque il mantenimento, nel periodo 2010-2012, dello stesso spazio economico tra i servizi di accesso.

18. Adottando tale approccio l'Autorità ha inteso quindi mantenere inalterata la pre-esistente differenza tra i prezzi dei vari servizi di accesso, che era stata “*in grado di stimolare efficacemente gli operatori alternativi a salire lungo la scala degli investimenti*” (delibera n. 578/10/CONS, par. 297 ss.).

1.2. La definizione dello spazio economico di cui alla delibera n. 578/10/CONS

19. Come noto, l'Autorità ha fissato il prezzo del servizio *bitstream naked* per gli anni 2007, 2008 e 2009 utilizzando la metodologia del *retail minus*; in particolare la componente di accesso del canone era stata derivata applicando un *minus* del 20% al valore del canone telefonico.⁷ Tale valore del 20% era stato calcolato, con la delibera n.

⁷ Con la soluzione *retail minus*, in pratica, il prezzo *wholesale* è calcolato sottraendo dal prezzo *retail* praticato dall'operatore *incumbent* tutti i costi per la fornitura al dettaglio del servizio (costi di commercializzazione e di gestione clienti, di *marketing*, ecc.).

249/07/CONS sulla base dei costi per la fornitura al dettaglio del servizio. L'Autorità, nell'approvare i prezzi dei servizi *bitstream naked* per gli anni 2008 e 2009 (delibere n. 13/09/CIR e n. 71/09/CIR), proprio in applicazione dei principi sopra richiamati e descritti nel *report* dell'ERG, aveva verificato l'esistenza di un opportuno margine tra il prezzo del servizio *bitstream* ed i costi necessari ad un operatore alternativo per offrire i servizi *broadband* al dettaglio utilizzando i servizi di *unbundling*, al fine di incentivare gli operatori all'acquisto dei servizi di *unbundling*.

20. La delibera n. 578/10/CONS, in applicazione di quanto stabilito dalla precedente delibera n. 731/09/CONS, ha sancito l'abbandono della metodologia del *retail minus* per la determinazione del prezzo *bitstream* al fine di rendere indipendenti i prezzi all'ingrosso dai prezzi praticati al dettaglio dall'operatore *incumbent*.⁸ Al fine, tuttavia, di continuare ad incentivare gli operatori all'acquisto dei servizi ULL, l'Autorità ha deciso di mantenere per gli anni 2010-2012 il medesimo livello di spazio economico esistente tra i servizi all'ingrosso nel 2009 che si era dimostrato idoneo a promuovere gli investimenti in ULL. In tal modo, a parere dell'Autorità, si sarebbe potuto superare il problema del legame fra i prezzi *wholesale* ed i prezzi *retail*, indotto dal *retail minus*, mantenendo il vantaggio, ossia la sussistenza di un congruo spazio economico, verificato dall'Autorità nell'ambito delle attività di approvazione dei prezzi.

21. A conferma della validità di quest'approccio, utilizzando l'apparato analitico fornito dal già citato *Report* dell'ERG, si procederà, nell'ottica del confronto richiesto dal Consiglio di Stato (tra l'efficacia della soluzione *retail minus* in luogo dell'orientamento al costo), ad un'analisi quantitativa volta a dimostrare la ragionevolezza e la congruità dell'applicazione dello spazio economico fissato nella delibera n. 578/10/CONS.

22. Per determinare l'entità dello spazio economico è necessario considerare che maggiore è tale spazio, maggiore è la probabilità di fissare prezzi al dettaglio alti, di favorire l'ingresso inefficiente nel mercato da parte degli operatori, di determinare inefficienze allocative e, conseguentemente, di ridurre il benessere del consumatore. Tuttavia, come più volte sottolineato anche dal BEREC, la competizione basata sulle infrastrutture – che è incoraggiata dallo spazio economico tra i servizi – presenta una serie di vantaggi che di per sé possono giustificare una strategia regolamentare volta ad incentivarne l'adozione. Le ANR, comunque, secondo il BEREC dovrebbero incoraggiare la replicazione delle infrastrutture solo quando ciò sia economicamente efficiente e praticabile.

23. Tenuto conto di tali principi, la congruità di un determinato spazio economico può essere verificata analizzando l'effetto della politica tariffaria sulla propensione ad

⁸ Ciò si è reso necessario in quanto, con la delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha rimosso l'obbligo di controllo dei prezzi nei mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica. Il prezzo al dettaglio a partire dal quale veniva calcolato il prezzo del servizio all'ingrosso, applicando l'approccio *retail minus*, non era quindi più soggetto al controllo diretto da parte dell'Autorità.

investire in ULL presso le centrali di accesso per le quali l'infrastrutturazione degli operatori può essere ritenuta efficiente, nonché auspicabile, per il mercato. Per analizzare il problema da un punto di vista analitico, è necessario calcolare il costo medio per linea sostenuto da un operatore alternativo che fornisce il servizio *broadband* alle proprie divisioni commerciali utilizzando il servizio ULL regolamentato. Tale costo medio, indicato con AC ,⁹ è pari a:

$$AC = \frac{FC}{C} + VC$$

dove FC è il costo fisso per l'infrastrutturazione in ULL, C è il numero di connessioni della centrale sulle quali l'operatore offre servizi *broadband* alle proprie divisioni commerciali utilizzando l'ULL, e VC è la componente variabile del costo dell'ULL. La variabile C può essere espressa in funzione della dimensione totale della centrale (numero di linee attive S), della penetrazione dei servizi *broadband* al dettaglio (P) e della *market share* dell'operatore alternativo (M):

$$C = S \times P \times M$$

24. Affinché un operatore alternativo, caratterizzato da una certa *market share*, possa avere costi di infrastrutturazione inferiori al prezzo dei servizi *bitstream* e, quindi, $AC \leq Price_{WBA}$, la dimensione della centrale locale S deve essere superiore ad un valore minimo (S_{min}) pari a:

$$S \geq S_{min} = \frac{FC}{(Price_{WBA} - VC) \times P \times M}$$

25. Questa relazione mostra che la dimensione minima che la centrale deve avere per rendere il servizio ULL più conveniente del *bitstream*, da un punto di vista economico, è inversamente proporzionale al prezzo del *bitstream*: più basso è tale prezzo, maggiore dovrà essere la dimensione della centrale per far sì che l'operatore alternativo sia incentivato a co-locarsi presso di essa ed investire in ULL.

26. E' possibile riportare in forma grafica il confronto fra costi medi di infrastrutturazione e prezzo del servizio di *naked bitstream* ricorrendo alla Figura 1, in cui si riporta il costo medio per linea sostenuto da un operatore alternativo che fornisce il servizio *bitstream* alle proprie divisioni commerciali utilizzando il servizio ULL al variare del numero di linee ULL acquisite nella centrale. Tale costo, essendo composto dalla somma di una componente fissa e di una variabile, diminuisce all'aumentare del numero di linee. La stessa figura riporta anche i costi per linea che l'operatore sostiene nel caso in cui scelga di acquistare il servizio *bitstream naked* regolamentato; in tal

⁹ Utilizzando la medesima notazione del già citato rapporto dell'ERG.

caso, essendo trascurabili i costi fissi, il costo medio per linea che l'operatore sostiene è costante e pari al prezzo del servizio *bitstream* ($Price_{WBA}$).¹⁰




Figura 1: Prezzo dei servizi *bitstream* ($Price_{WBA}$) e costi ULL (AC) sostenuti a livello di centrale locale da un operatore alternativo. Fonte: ERG (09)21 “Report On price consistency in upstream broadband markets”.

27. La figura mostra che per un operatore alternativo è preferibile utilizzare l'ULL, in luogo del *bitstream*, solo se il servizio è fornito ad almeno N_1 clienti (o linee). Logicamente, questa condizione richiede che l'operatore acquisisca un determinato livello minimo di utenti, e quindi di *market share*, nella specifica centrale locale dove sta valutando l'opportunità di ricorrere all'ULL per competere nel mercato al dettaglio.

28. Al fine di analizzare, nel caso italiano, la relazione tra S_{min} e la *market share* dell'operatore alternativo, si è assunto che il costo fisso che un operatore debba sostenere per poter offrire servizi al dettaglio ricorrendo all'*unbundling* è legato all'acquisto dei servizi di co-locazione e degli apparati attivi necessari a fornire servizi a banda larga. Sono stati invece esclusi gli investimenti relativi ai collegamenti di *backhaul* che gli operatori devono sostenere per raggiungere con proprie infrastrutture le centrali di Telecom Italia. Tali costi, infatti, sono generalmente remunerati anche attraverso altri servizi, quali, ad esempio, i servizi di terminazione delle chiamate e i servizi di *backhaul* della banda trasmissiva offerta alla clientela finale. Tali condizioni rendono, di fatto, poco rilevanti questi costi ai fini della decisione di investimento che gli operatori assumono.

¹⁰ Ai fini dell'analisi riportata in figura, i costi fissi del *bitstream* sono considerati trascurabili.

29. Più precisamente, nelle valutazioni che seguono, si è assunto che i prezzi dei servizi all'ingrosso siano quelli definiti dal modello BU-LRIC per l'anno 2012,¹¹ e che il costo fisso *FC* di infrastrutturazione in ULL per un operatore alternativo, che include i costi annualizzati di allestimento del sito, i costi annualizzati dei DSLAM e i costi ricorrenti di collocazione,¹² sia pari a circa €20.000. In merito alla componente variabile dei costi, si è tenuto conto, per semplicità, dei soli canoni dei servizi di accesso, in quanto i contributi *una tantum*, influenzando su entrambi i servizi (ULL e *bitstream*), esercitano un'incidenza meno rilevante sulla valutazione finale.

30. Si è poi assunto, in coerenza con i dati utilizzati nel modello di costo, che la penetrazione dei servizi *broadband* sia pari al 65%; si tratta di una ragionevole stima effettuabile nel 2010 (quando la penetrazione era pari circa il 60%) del valore medio nazionale nel 2012. Ai fini della scelta del valore medio nazionale, quale valore della penetrazione, concorre il fatto che le politiche di *marketing* degli operatori venivano definite dagli operatori all'epoca della delibera 578/10/CONS in maniera sostanzialmente omogenea sul territorio nazionale,¹³ è quindi ragionevole assumere che un operatore, nel prendere una decisione di investimento, valuti il rischio di tale investimento presupponendo che la penetrazione dei servizi *broadband* nelle aree interessate sia allineata al valore nazionale.

31. Per quanto riguarda il valore della *market share* dell'operatore alternativo (*M*), anche in questo caso è facile evincere dalla formula di cui al punto 24, che maggiore è tale valore, più agevole sarà per l'operatore raggiungere le economie di scala e densità sufficienti a giustificare un investimento in *unbundling*. L'Autorità, in considerazione della varietà di situazioni che si possono riscontrare, ha ritenuto che la definizione di un unico valore per la quota di mercato di un operatore che valuti la convenienza di un investimento in ULL potrebbe risultare inappropriata ed ha pertanto, individuato due tipologie di operatori in grado di rappresentare due posizioni polari nell'ambito delle logiche di infrastrutturazione: quella di un operatore di dimensioni ampie (operatore A) e quella di un operatore di dimensioni ridotte (operatore B) in termini di quota di mercato. Il valore dello spazio economico, infatti, incide in maniera differente sulle politiche di investimento degli operatori di tipo A e degli operatori di tipo B.

32. Al fine di ricondurre l'arco di variazione delle quote di mercato utilizzato nell'analisi a valori esemplificativi del contesto di mercato nel periodo di adozione della

¹¹ La medesima analisi può essere effettuata, con risultati analoghi, anche utilizzando i prezzi derivanti dal modello per gli anni 2010 e 2011.

¹² Dal momento che i costi di infrastrutturazione possono variare a seconda delle centrali, il valore di €20.000 è da intendersi come un valore medio.

¹³ Del resto i servizi di accesso a banda larga sono percepiti dai consumatori come prodotti in larga parte indifferenziati, che sono anche quelli per i quali l'esito di mercato dipende in misura maggiore dalle politiche di *marketing*.

delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità ha ritenuto ragionevole attribuire agli operatori di dimensioni elevate (tipo A) una *market share* del 20% ed agli operatori di dimensioni ridotte (tipo B) una *market share* del 3%. Nell'identificazione del valore del 20% per la quota di mercato degli operatori di tipo A si è tenuto conto del fatto che nel 2010 la quota di mercato nazionale dell'operatore alternativo di dimensioni maggiori era pari a circa il 15% (e del 21% nelle aree ULL), i due operatori che seguivano nella distribuzione dimensionale disponevano di quote di mercato confrontabili, sebbene inferiori, a quelle del primo. Allo stesso modo, nell'identificazione del valore del 3% per la quota di mercato degli operatori di tipo B si è tenuto conto delle quote di mercato degli operatori di dimensioni più limitate che operavano a livello nazionale nel 2010. Per gli operatori di tipo B, quindi, si presuppone, prudenzialmente, una quota di mercato non superiore a quella raggiunta in ambito nazionale. Va chiarito che benché operanti a livello nazionale, spesso questi operatori, in determinati contesti locali, disponevano di quote di mercato anche notevolmente superiori rendendo, almeno in questi contesti, le logiche di infrastrutturazione più simili a quelle degli operatori di tipo A.

33. La curva rappresentata nella Figura 2 mostra l'andamento della dimensione minima di centrale S_{min} (formula al punto 24) al variare della *market share* dell'operatore alternativo nell'intervallo 3% – 20%. Si può osservare che gli operatori che disponevano di una quota di mercato pari al 20% (tipo A) potevano trovare conveniente investire anche in centrali di dimensioni relativamente ridotte (con un numero di linee almeno pari a circa 1.250 linee); mentre per gli operatori che disponevano di una quota di mercato pari al 3% (tipo B) avrebbero trovato conveniente investire solo nelle centrali di dimensioni almeno pari a circa 8.400 linee attive.




Figura 2: Andamento di S_{min} al variare della *market share* dell'operatore alternativo.

34. Al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Autorità ha sviluppato, per gli operatori di tipo A e gli operatori di tipo B, un'analisi comparativa

per verificare se l'applicazione del principio dell'orientamento al costo per la determinazione del prezzo del servizio *naked bitstream* sarebbe risultato preferibile rispetto al mantenimento dello spazio economico pre-esistente (adottato nella delibera n. 578/10/CONS), non soltanto per consentire una miglior concorrenza tra gli operatori, ma proprio per favorire una maggior infrastrutturazione.

Analisi comparativa per gli operatori di tipo A

35. L'Autorità ritiene che al fine di procedere con l'analisi comparativa si debba innanzitutto verificare il livello di infrastrutturazione raggiunto dagli operatori all'epoca dell'adozione della delibera n. 578/10/CONS. Nel 2009 le centrali aperte ai servizi di ULL risultavano essere 1.466, con una dimensione media di circa 8.600 linee, mentre le restanti 8.804 avevano una dimensione media poco inferiore a 1.000 linee. Più rilevante è certamente la dimensione delle centrali "marginali", come rappresentata dal 5° percentile della distribuzione dimensionale delle centrali già aperte ai servizi ULL, che nel 2009 si collocava intorno ad un valore di 2.900 linee; al contempo, in perfetta continuità, la dimensione delle centrali più grandi fra quelle non ancora aperte all'ULL, come misurata dal 95° percentile della distribuzione di tali centrali, era pari anch'essa a circa 2.900 linee. Se si escludono, quindi, poche centrali già aperte ai servizi di ULL di dimensione ridotta – dove gli operatori erano già presenti in virtù di motivazioni diverse dal solo incentivo economico, quali ad esempio la necessità di completare l'offerta in città già quasi del tutto raggiunte dai servizi ULL – la grande maggioranza delle centrali non ancora aperte all'ULL era, nel 2009, di dimensione inferiore a quelle già aperte.

36. L'obiettivo regolamentare di favorire una maggior infrastrutturazione, quindi, poteva essere raggiunto fornendo agli operatori di tipo A – che nel 2010 erano già presenti nella grande maggioranza delle centrali aperte ai servizi ULL – un incentivo mirato a stimolare proprio l'apertura delle numerose centrali caratterizzate da dimensioni inferiori a quelle delle centrali già aperte.

37. Tenuto conto di quanto sopra, ed al fine di permettere il confronto fra la soluzione regolamentare dell'orientamento al costo dei prezzi e quella del mantenimento dello spazio economico fra i prezzi dei servizi, la Figura 3 riporta, per ciascun valore del canone dei servizi *naked bitstream* in ascissa, la dimensione minima *S_{min}* che una centrale deve avere affinché, sulla base delle assunzioni riportate ai punti precedenti, per un operatore di tipo A risulti preferibile l'utilizzo dei servizi di *unbundling* in luogo dei servizi *bitstream* e quindi, in ultima analisi, l'infrastrutturazione. In particolare, nella Figura 3 il canone *bitstream naked* varia fra un valore minimo di 15 €/mese, e quindi un valore che – essendo in linea con quello, orientato al costo, approvato dall'Autorità per l'anno 2013 – può essere utilizzato quale riferimento della soluzione regolamentare dell'orientamento al costo, ed un valore massimo di 19,50 €/mese, pari al valore approvato per l'anno 2012 e calcolato sulla base dell'applicazione del principio dello spazio economico. I valori assunti da *S_{min}* negli estremi dell'intervallo di prezzi corrispondono, quindi, alle soglie dimensionali minime che una centrale locale – all'epoca – avrebbe dovuto avere per incentivare un

operatore ad investire in ULL nei casi, rispettivamente, in cui l’Autorità avesse applicato un canone del servizio *bitstream* orientato al costo piuttosto che un canone calcolato sulla base dello spazio economico.




Figura 3: Andamento di S_{min} al variare del canone WBA (*naked*), per un operatore di tipo A.

38. Dalla Figura 3 è possibile osservare che se l’Autorità avesse applicato, nel periodo regolamentare 2010-2012, il principio dell’orientamento al costo per la definizione del canone *bitstream*, ciò avrebbe reso preferibile per gli operatori di tipo A l’utilizzo dei servizi *bitstream* nelle centrali di dimensione inferiore a circa 2.250 linee, disincentivando pertanto l’ingresso degli operatori di tipo A in tali centrali. Per contro, adottando il canone di 19,50 €/mese, derivante dall’applicazione del criterio dello spazio economico stabilito dalla 578/10/CONS, l’Autorità ha reso preferibile per gli operatori di tipo A l’utilizzo dei servizi *bitstream* solo nelle centrali di dimensione inferiore a circa 1.250 linee.

39. In conclusione, dal confronto fra le due strategie di *pricing* si evince che, per l’operatore di tipo A, la soglia dimensionale delle centrali, che potremmo definire di “convenienza economica” dei servizi *bitstream naked*, si posiziona, nel caso dell’applicazione dei prezzi derivanti dall’applicazione del criterio dello spazio economico, come stabilito dalla delibera n. 578/10/CONS, intorno ad un valore di 1.250 linee. Tale soglia si posiziona invece intorno ad un valore pari a 2.250 linee nel caso in cui si applichi il principio dell’orientamento al costo. Quindi, dal momento che, all’epoca dell’adozione della delibera 578/10/CONS, le centrali presso le quali risultava attivato un numero di linee superiore a 1.250 erano in grado di raggiungere circa l’84% della popolazione, mentre le centrali per le quali risultava attivato un numero di linee superiore a 2.250 erano in grado di raggiungere solo il 74% della popolazione,

l'adozione di una politica tariffaria di orientamento al costo dei servizi di *bitstream* avrebbe potenzialmente disincentivato gli operatori dall'infrastrutturarsi in un numero di centrali in grado di coprire circa il 10 % della popolazione telefonica (il 74% in luogo dell'84%). Se si tiene conto che nel 2009 le 1466 centrali aperte ai servizi di ULL coprivano circa il 60% della popolazione telefonica, l'adozione dell'orientamento al costo per i servizi *bitstream naked* avrebbe potenzialmente ridotto in maniera consistente l'incremento di popolazione telefonica raggiungibile dai servizi di fornitori di servizi a banda larga operanti in *unbundling*. L'analisi comparativa dimostra, quindi, che l'applicazione del principio dell'orientamento al costo per la determinazione del prezzo del servizio *naked bitstream* non sarebbe risultata preferibile a quella dell'adozione del principio del mantenimento dello spazio economico, al fine dell'infrastrutturazione degli operatori, in quanto non sarebbe riuscita ad incentivare gli operatori ad infrastrutturarsi in quel numero addizionale di centrali in grado di coprire un ulteriore 10% della popolazione telefonica rispetto alla scelta operata nella delibera n. 578/10/CONS.

40. L'obiettivo di copertura potenzialmente raggiungibile con l'applicazione di un prezzo basato sul mantenimento dello spazio economico, ossia una copertura ULL della popolazione superiore all'80%, è ragionevole se confrontato con le *best practices* europee. In Francia, in particolare, la copertura dei servizi ULL – rilevata nell'ambito dell'analisi del mercato n. 4 pubblicata da ARCEP nel 2011 – era superiore all'80% della popolazione.¹⁴ Similmente, nel Regno Unito, come è possibile desumere dal *Communications Market Report* pubblicato da OFCOM, circa l'89% delle *customer premises* risultava già connesso, nel 2010, a centrali aperte ai servizi ULL.¹⁵

41. L'analisi comparativa dimostra, quindi, che per gli operatori di tipo A l'applicazione dell'orientamento al costo non sarebbe stata la soluzione preferibile per favorire una maggior infrastrutturazione degli operatori e che, inoltre, l'obiettivo regolamentare che l'Autorità si era posta, applicando i prezzi stabiliti con la delibera n. 578/10/CONS, era ragionevole se confrontato con le *best practices* internazionali. Si tenga presente, peraltro, che l'Italia è l'unico Paese europeo, insieme alla Grecia, nel quale non sono state realizzate reti via cavo per telecomunicazioni; soltanto di recente si è assistito alla realizzazione di reti di accesso alternative a quella in rame posseduta dall'operatore *incumbent* (reti fisse NGA e *Fixed Wireless*). In assenza di infrastrutture alternative aventi una copertura territoriale significativa, quindi, appariva ancor più ragionevole nel caso italiano privilegiare l'obiettivo di incentivare l'infrastrutturazione degli operatori.

¹⁴ “Le dégroupage couvre désormais plus de 80 % de la population”, cfr. pag. 9 della decisione ARCEP n° 2011-0668 (http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/11-0668.pdf).

¹⁵ http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr11/UK_CM_2011_FINAL.pdf.

Analisi comparativa per gli operatori di tipo B

42. Come già osservato in precedenza, per gli operatori di tipo B, l'obiettivo regolamentare che l'Autorità si era prefissa nel 2010 era quello di incentivarli ad investire nelle centrali in cui erano già presenti operatori (di tipo A) con *market share* più elevata, al fine di incrementare il livello di competizione infrastrutturale sul territorio.

43. Come è possibile osservare dalla Figura 4, che riporta, per gli operatori di tipo B, le medesime informazioni della Figura 3, se l'Autorità avesse applicato, nel periodo regolamentare 2010-2012, il principio dell'orientamento al costo per la definizione del canone *bitstream*, ciò avrebbe reso preferibile per gli operatori di tipo B l'utilizzo dei servizi *bitstream* nelle centrali di dimensione inferiore a circa 15.000 linee, disincentivando pertanto l'ingresso degli operatori di tipo B in tali centrali. Per contro, adottando il canone di 19,50 €/mese, derivante dall'applicazione del criterio dello spazio economico stabilito dalla 578/10/CONS, l'Autorità ha reso preferibile per gli operatori di tipo B l'utilizzo dei servizi *bitstream* solo nelle centrali di dimensione inferiore a circa 8.400 linee. Se si considera che nel 2009 circa un terzo della popolazione telefonica delle aree ULL era servita da centrali di dimensione compresa fra 8.400 e 15.000 linee, l'adozione del principio dell'orientamento al costo, in luogo di quello del mantenimento dello spazio economico, disincentivando gli operatori di tipo B all'infrastrutturazione, avrebbe potuto ridurre, per circa un terzo della popolazione telefonica delle aree ULL, i benefici della concorrenza infrastrutturale.




Figura 4: Andamento di S_{min} al variare del canone WBA (*naked*), per l'operatore con *market share* del 3%.

44. Quanto riportato ai punti precedenti mostra che l'adozione di un opportuno spazio economico è in grado di influenzare le politiche di investimento sia degli

operatori di dimensione ridotta, sia di quelli di dimensioni maggiori in termini di quota di mercato. In particolare, in assenza di un opportuno spazio economico, gli operatori dalle quote di mercato più ampie (tipo A) sarebbero stati disincentivati dall'incrementare la propria copertura ULL investendo presso centrali di dimensione inferiore, limitando di conseguenza l'espansione della copertura ULL nel territorio, mentre gli operatori più piccoli (tipo B), invece, sarebbero stati disincentivati dall'ampliare la propria copertura ULL anche nelle centrali, dove sono già presenti gli operatori con *market share* più elevata influenzando, quindi, non tanto sull'espansione della copertura ULL del territorio, quanto sul livello di concorrenza infrastrutturale.

45. Dall'analisi comparativa di cui ai punti precedenti emerge dunque che l'adozione di prezzi *bitstream* orientati al costo per il periodo in questione avrebbe disincentivato gli operatori ad investire in ULL, rispetto all'adozione dei prezzi di cui alla delibera n. 578/10/CONS.

46. A conferma delle considerazioni di cui ai punti precedenti, si rileva che l'ampliamento della copertura ULL si è poi effettivamente realizzato a valle dell'approvazione della delibera n. 578/10/CONS, poiché il numero di centrali aperte ai servizi ULL, che era pari a 1.526 nel 2010, è cresciuto fino a 1.693 alla fine del 2012. Nello stesso periodo, il valore medio della dimensione delle centrali aperte ai servizi ULL è passato da 8.417 a 7.905 linee attive, ma a questo proposito è probabilmente più significativa la riduzione della dimensione delle cosiddette centrali marginali nell'ambito delle aree ULL, così come misurate dal 5° percentile della loro distribuzione dimensionale, dal già citato valore di circa 2.900 linee attive del 2009 al valore di circa 1.890 linee attive nel 2012. Sulla base dei dati raccolti nell'ambito della recente analisi di mercato dei servizi di accesso (delibera n. 238/13/CONS), inoltre, si rileva che tra il 2010 ed il 2012 la percentuale della popolazione telefonica coperta da più di un operatore alternativo è aumentata dal 54% al 59%. Nello stesso periodo, si è verificato un incremento di cinque punti percentuali della popolazione telefonica coperta da più di due operatori alternativi ed incremento di sei punti percentuali della popolazione telefonica coperta da più di tre operatori alternativi. Questo dimostra che la possibilità, da parte del consumatore finale, di scegliere tra più fornitori dei servizi di accesso è cresciuta costantemente, nel corso degli anni. La seguente Tabella 1 riporta, inoltre, l'andamento del numero di centrali aperte ai servizi ULL nel periodo 2007-2012.

Tabella 1: numero di centrali aperte ai servizi ULL nel periodo 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Numero centrali ULL	1287	1403	1466	1526	1586	1693
Variazione	+216	+116	+63	+60	+60	+107

47. Dai dati della Tabella 1 si evince che il mantenimento nel periodo regolamentare 2010-2012 del medesimo spazio economico esistente fra i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso nel precedente periodo 2007-2009, è stato in grado di arrestare – anzi, almeno nel 2012, di invertire – la fisiologica riduzione del numero di nuovi siti di centrale aperti ai servizi di *unbundling*, dando luogo ad una significativa estensione dell'area coperta dai servizi di ULL nel periodo 2010-2012. Pertanto, anche i dati riportati nella Tabella 1 forniscono un utile riscontro circa la ragionevolezza e l'opportunità della scelta operata dall'Autorità, con la delibera n. 578/10/CONS, di adottare anche nel successivo periodo regolamentare lo spazio economico risultante dai prezzi 2009.

48. La delibera n. 578/10/CONS, confermando in sostanza il medesimo spazio economico in vigore negli anni precedenti alla decisione stessa (2007-2009), ha inteso garantire continuità a quel processo di infrastrutturazione, iniziato negli anni precedenti, che ha portato notevoli benefici al mercato dei servizi di accesso, quali l'abbassamento delle quote di mercato dell'*incumbent*, la riduzione dei prezzi dei servizi di accesso al dettaglio e l'innovazione tecnologica dei servizi.

49. Tra l'altro, si rileva che con la stessa delibera 578/10/CONS l'Autorità si era comunque impegnata ad una costante verifica che l'approccio seguito – basato sul mantenimento di uno spazio economico tra i prezzi dei servizi di accesso nel rispetto della scala degli investimenti – consentisse anche in prospettiva una effettiva ed efficace competizione nel mercato, con l'impegno ad adottare il criterio dell'orientamento al costo qualora le verifiche fornissero riscontro negativo. Tale monitoraggio, unito all'applicazione dei *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio di Telecom Italia, hanno permesso una verifica costante della sostenibilità dei prezzi dei servizi all'ingrosso definiti con la delibera n. 578/10/CONS.

50. Con la citata delibera n. 643/12/CONS l'Autorità, sulla base del monitoraggio compiuto, mentre, con riferimento ai servizi WLR – rilevando l'insorgere di alcune condizioni di criticità nel mercato per l'anno 2012 –, ha modificato l'approccio adottato nel 2010, in merito invece ai servizi di *bistream naked*, non ha rilevato elementi di criticità tali da giustificare un intervento correttivo dei prezzi per il 2012.

1.3. I prezzi dei servizi WLR

51. I prezzi dei servizi di WLR sono stati fissati dalla delibera n. 578/10/CONS applicando il medesimo principio adottato per i servizi *naked bitstream*, consistente nel mantenimento dello spazio economico esistente nel 2009 rispetto ai prezzi dei servizi ULL, al fine, anche in questo caso, di non disincentivare l'adozione di questi ultimi servizi. La delibera n. 578/10/CONS ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di fornire i servizi WLR presso le centrali non aperte all'ULL, mentre la stessa è obbligata ad offrire i servizi ULL presso qualsiasi centrale per la quale venga fatta richiesta da parte di un operatore alternativo. Tenuto conto di ciò, l'Autorità, nella delibera n. 578/10/2010, aveva evidenziato che “*nell'ipotesi in cui i prezzi dei servizi WLR non fossero opportunamente proporzionati rispetto a quelli dei servizi ULL, si rischierebbe di disincentivare gli operatori alternativi dal richiedere l'estensione della copertura delle aree aperte ai servizi di ULL*”. In sostanza, se il prezzo del WLR non fosse sufficientemente più alto di quello dell'ULL, l'operatore alternativo sarebbe incentivato a comprare il primo servizio o, comunque, a non sostituirlo con il secondo rallentando o impedendo l'apertura della centrale di accesso ai servizi ULL.

52. Si tenga conto altresì che il prezzo del servizio WLR è stato stabilito, negli anni 2007-2009, utilizzando la metodologia del *retail minus*, applicando un valore del *minus* pari al 12% al canone telefonico al dettaglio. Il valore del 12% è stato calcolato, con la delibera n. 33/06/CONS, tenendo conto dei costi per la fornitura al dettaglio del servizio. Peraltro, si evidenzia che il valore del *minus* del 20% adottato con la delibera n. 249/07/CONS per i servizi *bitstream* è stato calcolato partendo proprio dal *minus* del 12% definito per il WLR e scorporando i costi relativi alla fornitura del servizio WLR (quali ad esempio la cartolina di utente). Ciò implica che la differenza di prezzo tra i servizi *naked bitstream* e WLR fissata nel 2009 tiene conto della differenza di costo tra i due servizi.

53. Quanto detto al punto precedente implica che se lo spazio economico tra i servizi *bitstream* e ULL è stato opportunamente fissato al fine di fornire un incentivo corretto agli operatori per investire in servizi infrastrutturati, allora anche lo spazio economico scelto per il WLR – pari allo spazio economico fissato per il *bitstream* maggiorato per tener conto della differenza di costi tra il *bitstream* ed il WLR – risulta correttamente individuato. Ne discende che l'analisi riportata ai paragrafi precedenti, a conferma l'appropriatezza dello spazio economico tra i servizi *bitstream* e ULL fissato dalla delibera n. 578/10/CONS, è valida anche per dimostrare l'appropriatezza dello spazio economico tra i servizi WLR e ULL.

54. Appare dunque ragionevole, anche con riferimento ai servizi di WLR, confermare gli esiti della delibera n. 578/10/CONS. Si fa comunque presente che restano impregiudicate le previsioni della delibera n. 643/12/CONS che ha modificato le condizioni economiche fissate dalla delibera n. 578/10/CONS, per l'anno 2012 (a partire dal 1 giugno), sulla base dell'attività di monitoraggio, condotta *ex post* dall'Autorità. Del resto tale attività di monitoraggio e la possibilità dell'Autorità di

intervenire sui prezzi stabiliti, qualora ne fossero venuti a sussistere i presupposti, applicando tariffe orientate al costo, era stata espressamente prevista dalla stessa delibera n. 578/10/CONS, non certo a causa di incertezze circa l'efficacia della soluzione regolamentare adottata, ma ad ulteriore garanzia di “*una effettiva ed efficace competizione nel mercato*” – anche a fronte di eventi non prevedibili o straordinari – da attuarsi attraverso un costante monitoraggio dell'adeguatezza dei margini fra servizi che erano stati definiti nel 2006 per l'anno 2009, in seguito all'applicazione del criterio del *retail minus*.¹⁶

1.4. Conclusioni

55. Alla luce degli approfondimenti condotti e delle motivazioni fornite in questa sede, l'Autorità intende confermare, per la determinazione dei prezzi dei servizi di *bitstream naked* e di WLR per gli anni 2010-2012, il criterio del mantenimento dello spazio economico esistente tra i prezzi dei servizi di ULL ed i prezzi dei predetti servizi (questi ultimi stabiliti in base al *retail minus*), così come fissato nell'anno 2009, in luogo dell'orientamento al costo.

56. Per le ragioni sopra esposte, e per le evidenze ivi riportate, tale approccio appare preferibile all'orientamento al costo, in quanto più funzionale, rispetto a quest'ultimo, al perseguimento dell'obiettivo regolatorio di allora, consistente nell'assicurare uno spazio economico tale da incentivare, il più possibile, la risalita della scala degli investimenti da parte degli operatori alternativi.

57. La correttezza dell'approccio adottato, inoltre, risulta pienamente conforme alla prassi regolamentare adottata dalle altre autorità di regolamentazione europee. Difatti, dal *report* del BEREC “*Regulatory Accounting in Practice 2013*”, (BoR (13) 110), risulta che, sebbene vi sia una prevalenza di ANR che adotta, come metodologia di costo, nel mercato n. 5, l'orientamento al costo, vi è comunque una cospicua parte di esse (11 su 25) che, invece, adotta soluzioni diverse dall'orientamento al costo e, in particolare, quella del *retail minus* (8 su 11).¹⁷ In sostanza, il *retail minus* rappresenta la soluzione più adottata, a livello europeo, dopo l'orientamento al costo, per stabilire i prezzi *bitstream*.¹⁸ Inoltre, il medesimo rapporto mostra che per il mercato n. 4 (che include i servizi ULL) le ANR prediligono in maniera netta l'adozione del principio

¹⁶ Al punto 301 della delibera si afferma, infatti, che l'Autorità “*si impegna ad una costante verifica che tale approccio consenta anche in prospettiva una effettiva ed efficace competizione nel mercato, con l'impegno ad adottare il criterio dell'orientamento al costo qualora le verifiche fornissero riscontro negativo*”.

¹⁷ Una situazione analoga era rilevabile nel 2010, sulla base del *report Regulatory Accounting in Practice 2010*, BoR (10) 48.

¹⁸ Del resto, il mercato n. 5 è quello per il quale la soluzione *retail minus* è maggiormente adottata a livello europeo.

dell'orientamento al costo.¹⁹ Per il servizio WLR, il citato report del BEREC evidenzia che il *retail minus* è la metodologia più utilizzata in assoluto per determinare il prezzo dei servizi di accesso (12 ANR su 23 la utilizzano).

58. In conclusione, la scelta operata dall'Autorità nel 2010 con riferimento all'utilizzo di metodologie di costo differenti per i servizi di ULL (orientamento al costo) e per i servizi *bitstream* e WLR (mantenimento dello spazio economico stabilito con il *retail minus*) sembra nel complesso non contrastare con le strategie regolamentari adottate negli altri Paesi europei.

59. Come evidenziato nel paragrafo precedente, le previsioni della presente delibera non pregiudicano quanto stabilito dalla delibera n. 643/12/CONS, che ha modificato i prezzi del servizio WLR tenendo conto di circostanze verificatisi successivamente alla conclusione del procedimento che ha portato alla delibera n. 578/10/CONS.²⁰

2. *L'inclusione nel medesimo paniere dei canoni e dei contributi di attivazione per i servizi full ULL e sub loop unbundling*

60. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'Autorità, nella delibera n. 578/10/CONS, non abbia sufficientemente motivato le ragioni per le quali ha scelto di assoggettare alla stessa variazione percentuale canoni e contributi nonostante la diversità dei costi sottostanti agli uni e agli altri. Segnatamente, il Consiglio di Stato evidenzia che *“non è dato cioè comprendere, sulla base dei motivi espressi nella delibera e recepiti dalla sentenza, perché, in un'ottica di orientamento al costo come quella del modello BU-LRIC, canoni e contributi siano stati inclusi nello stesso paniere”*.

¹⁹ Le differenze di orientamento delle ANR al variare della tipologia di servizio possono anche discendere dagli obiettivi che le stesse intendono raggiungere con la propria azione regolamentare. A tal proposito, il suddetto report mostra che il mercato n. 5 è quello per il quale un maggior numero di ANR, in percentuale, identifica l'obiettivo della *“promozione della replicabilità delle infrastrutture”* quale motivazione principale per l'adozione di una specifica metodologia di costo. Ciò potrebbe, in parte, giustificare la minore preferenza delle ANR per l'orientamento al costo dei servizi *bitstream*, in contrasto con la scelta operata per i servizi del mercato n. 4.

²⁰ L'Autorità, con la delibera n. 643/12/CONS, rilevando l'insorgere di alcune condizioni di criticità nel mercato dei servizi WLR per l'anno 2012 (quali la significativa riduzione dei margini tra il canone di accesso *retail* praticato da Telecom Italia ed il canone WLR, la contrazione del numero di linee WLR), ha poi ritenuto opportuno modificare l'approccio adottato con la delibera n. 578/10/CONS, applicando, per i servizi WLR, il principio dell'orientamento al costo in luogo del mantenimento di uno spazio economico, a partire dal primo giugno del 2012. Nella stessa delibera, l'Autorità ha rilevato che l'andamento del mercato dei servizi *naked bitstream*, a differenza del WLR, non evidenziava elementi di criticità tali da giustificare un intervento correttivo per il 2012 anche sui prezzi di questi servizi.

61. Ad avviso del Giudice, in difetto di una puntuale spiegazione che giustifichi la razionalità dell'inclusione di canoni e contributi nello stesso paniere, questa scelta *“sembra porsi, in difetto di una penetrante e analitica motivazione, in contrasto con il modello ispirato ad un criterio di efficienza e di orientamento al costo adottato dall'AGCOM”*. L'Autorità avrebbe dunque fallito nell'argomentare *“se tale scelta, nonostante la diversità dei costi sottostanti ai canoni e ai contributi, sia la più rispondente al modello economico adottato, non potendo escludersi che la distinzione delle due voci consenta una diversificazione dei prodotti tale da favorire la risalita nella scala degli investimenti”*.

62. Il Giudice conclude quindi ravvisando la *“necessità, da parte di AGCOM, di rivalutare motivatamente tale scelta e di verificare se la suddetta inclusione del canone e del contributo una tantum nello stesso paniere sia da preferirsi alla loro diversificazione sulla base dell'orientamento al costo”*.

63. Come noto, la delibera n. 731/09/CONS stabilisce che, per gli anni 2010-2012, i canoni ed i contributi *una tantum* per i servizi *full unbundling* e *sub loop unbundling* siano soggetti ad un controllo da parte dell'Autorità attraverso un meccanismo di *network cap*. Nella medesima delibera l'Autorità stabilisce che rientrano nel medesimo paniere i canoni ed i contributi *una tantum* per i servizi *full unbundling* e *sub loop unbundling*. Il meccanismo proposto prevede che nel triennio considerato vi sia non solo un primo vincolo sul prezzo medio del paniere, ma anche un secondo vincolo (*sub-cap*) sul prezzo dei soli canoni.

64. La natura del *network cap* consente di includere nello stesso paniere canoni e contributi relativi allo stesso servizio, nonostante la diversità dei costi sottostanti agli uni e agli altri, trattandosi di uno strumento regolamentare che fissa un vincolo massimo alla variazione media dei prezzi di un paniere di beni o servizi che l'impresa regolata può applicare in un determinato periodo pluriennale.

65. Questa forma di regolamentazione viene utilizzata con successo da anni nell'ambito della regolazione dei prezzi dei servizi di telecomunicazione in quanto ha una serie di proprietà che lo rendono uno strumento idoneo all'attività regolamentare, laddove si vuole incentivare il raggiungimento di efficienze e non si hanno sufficienti informazioni sulle dinamiche dei costi sostenuti dall'impresa regolata e sulle previsioni di crescita della domanda.

66. Il metodo di regolamentazione del *network cap* pone un tetto esplicito ai prezzi dei servizi offerti in mercati monopolistici o dove la concorrenza non funziona assicurando, da un lato, il controllo del prezzo dell'impresa regolata e, dall'altro, incentivando l'impresa ad investire ed ad operare riduzioni dei propri costi (operativi). Esso prevede la determinazione di un valore massimo alla variazione media dei prezzi di un paniere di beni o servizi, vincolando l'impresa alla variazione dei prezzi sulla base di un valore di efficientamento (che rappresenta il recupero di produttività dell'operatore sottoposto al vincolo) e dell'indice dei prezzi al consumo. Il meccanismo del *network cap* non comporta automaticamente una riduzione del prezzo del servizio o

dei servizi inclusi in un paniere, in quanto il prezzo è il risultato della differenza tra il tasso di inflazione meno il tasso di produzione; se il tasso di inflazione aumenta più dell'aumento di produttività, i prezzi dei servizi aumenteranno. Tuttavia, nel caso di inflazione, esso pone dei limiti al tasso di crescita dei prezzi in termini reali.²¹

67. Il Consiglio di Stato richiede all'Autorità di rivalutare la scelta di includere canoni e contributi nello stesso paniere tenendo anche conto dei costi sottesi ai singoli servizi in coerenza al modello BU-LRIC – rilevando che la misura dell'Autorità “*sembra porsi, in difetto di una penetrante e analitica motivazione, in contrasto con il modello ispirato ad un criterio di efficienza e di orientamento al costo adottato dall'AGCOM*”. Pertanto, al fine di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, si svolgono le seguenti considerazioni.

68. L'Autorità, con la delibera n. 578/10/CONS, ha previsto un aumento complessivo del 9,3% nel triennio 2010-2012 per il paniere dei servizi ULL (Paniere A della delibera n. 731/09/CONS) calcolato – come fatto anche nella delibera n. 4/06/CONS relativa alla precedente analisi dei mercati dell'accesso – basandosi unicamente sulla stima del costo del servizio ULL. Questo aumento è stato causato in sostanza dal cambio metodologico (passaggio da costi storici a costi correnti BU-LRIC attuato con la delibera n. 578/10/CONS) adottato per la stima del canone del servizio ULL.

69. Per quanto riguarda i contributi *una tantum*, invece, una variazione del 9,3%, quale quella prevista per i canoni, potrebbe non apparire ragionevole in considerazione del fatto che i valori dei contributi, del 2008 e del 2009, erano già stati calcolati sulla base di un modello *bottom-up* con le delibere n. 69/08/CIR e 14/09/CIR e, dunque, non vi è stato alcun cambio metodologico sostanziale con la delibera n. 578/10/CONS tale da giustificare una variazione significativa dei costi dei contributi.

70. A tal riguardo, si osserva che i costi dei contributi *una tantum* sono stati calcolati nel 2008 con la delibera n. 69/08/CIR, sulla base di un modello che tiene conto sia dalle tempistiche di esecuzione degli interventi, sia del costo orario della manodopera. Nel 2009, l'Autorità, con la delibera n. 14/09/CIR, ha confermato i valori delle tempistiche di esecuzione degli interventi approvati nel 2008. E' inoltre ragionevole assumere che nel periodo 2010-2012, le tempistiche di esecuzione degli interventi non cambino, in quanto i valori stimati nel 2009 già derivano da ipotesi di efficientamento che tengono conto delle economie di scala e di scopo raggiungibili.

²¹ Nel caso di un mercato multiprodotto, la presenza di una molteplicità di servizi che richiedono l'utilizzo della medesima infrastruttura di rete comporta un'interdipendenza nei costi di produzione tale da richiedere al regolatore di costruire un indice basato su una media ponderata dei prezzi dei servizi inclusi in un paniere. Il prezzo medio, non può aumentare più dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) al netto di un fattore X, che rappresenta una stima dell'incremento di produttività dell'impresa. In generale, si cercherà di determinare il fattore X in modo tale che parte di produttività dovuto al raggiungimento di economie di costo ed al progresso tecnologico, venga trasferito alla clientela.

Pertanto, la variazione dei contributi *una tantum* nel periodo 2010-2012 può essere associata solo ad una variazione del costo orario della manodopera.

71. Tanto premesso, considerato che il costo orario della manodopera è generalmente correlato all'andamento dell'inflazione, l'Autorità ritiene che un *cap* del 9,3% nel triennio 2010-2012 possa risultare eccessivo per i contributi e che, quindi, sia ragionevole distinguere il paniere dei canoni da quello dei contributi *una tantum* dei servizi ULL, individuando per quest'ultimo paniere una specifica variazione percentuale.

72. Si ritiene quindi che il paniere dei servizi di accesso disaggregato (Paniere A), di cui all'allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS vada modificato come indicato nell'allegato 14bis della presente decisione, che si sostituisce al predetto allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS.

73. Inoltre, tenuto conto che per i servizi WLR l'Autorità, nella delibera n. 578/10/CONS, ha definito, per i due panieri relativi ai canoni ed ai contributi, una variazione percentuale differenziata, e che la natura dei contributi *una tantum* per i servizi ULL è la medesima di quella dei contributi *una tantum* per i servizi WLR, si ritiene ragionevole fissare una variazione percentuale annuale per i soli contributi *una tantum* dei servizi ULL pari a 1,13%, per gli anni 2010-2012 (pari a 3,43% nell'arco del triennio), analogamente a quanto fatto per i contributi *una tantum* dei servizi WLR (Panieri B e D).

3. La determinazione del costo di manutenzione correttiva

74. Nell'ambito del procedimento conclusosi con delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità, attraverso un modello di costo BU-LRIC (*Bottom-up Long Run Incremental Cost*), ha calcolato i costi di manutenzione correttiva sulla base del costo di un singolo intervento di manutenzione e del tasso annuo di intervento (ovvero del numero totale di interventi rapportato al numero di collegamenti attivi stimati per l'anno di riferimento 2012), pervenendo ad un valore pari a 1,94 €/linea mese. Il modello in questione, pur utilizzando, in parte, anche dati della rete di Telecom Italia al fine di evitare di dar luogo a risultati che si discostassero in maniera rilevante della realtà, ha inteso comunque rappresentare i costi di un operatore efficiente, nell'ottica BU-LRIC.

75. Da un punto di vista concettuale il modello di costo della manutenzione correttiva, di cui alla delibera n. 578/10/CONS, è rappresentato dalla tabella sottostante:

Tabella 1: calcolo del costo degli interventi per manutenzione correttiva

Categoria Guasto	Ricezione richiesta e Analisi Preliminare	Diagnosi Tecnica e Localizzazione	Dispacciamento	Intervento Risolutivo	Chiusura Guasto	Tempo Totale	Costo Totale
Retail (R) Wholesale (W)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	(minuti)	€
POTS – R	10,00	10,00	10,00	107,40	15,00	152,40	121,41
ISDN BRA – R	10,00	20,00	10,00	112,80	15,00	167,80	133,67
POTS + ADSL – R	10,00	20,00	10,00	115,80	15,00	170,80	136,06
ISDN PRA / HDSL – R	10,00	20,00	10,00	187,20	15,00	242,20	192,94
POTS – W	10,00	-	10,00	107,40	15,00	142,40	113,44
ISDN BRA – W	10,00	-	10,00	112,80	15,00	147,80	117,74
POTS + ADSL – W	10,00	-	10,00	115,80	15,00	150,80	120,13
ISDN PRA / HDSL – W	10,00	-	10,00	187,20	15,00	222,20	177,01

76. Per ogni tipologia di servizio elencato nella prima colonna, dato il relativo tasso di intervento ed il numero di collegamenti attivi nel 2012 (anno *target* del modello), si determina il numero di interventi di manutenzione correttiva svolti nell'anno. Moltiplicando, sempre per ciascuna tipologia di servizio, il numero degli interventi per il relativo costo (indicato nell'ultima colonna e ottenuto sulla base delle tempistiche di ogni attività e del costo orario della manodopera assunto per il 2012 pari a 47,8 euro/ora), si ottiene il costo, nell'anno considerato, di manutenzione correttiva per ciascun servizio elencato nella prima colonna della tabella 1. Il costo di manutenzione complessivo è dato dalla somma dei costi di manutenzione così ottenuti per ogni servizio. Il rapporto tra tale costo complessivo e il numero totale di collegamenti attivi nel 2012 (determinati sulla base delle stime svolte nel 2009 a partire dai dati contabili allora disponibili), si ottiene il costo unitario di manutenzione (costo per linea/anno) remunerato tramite il canone di *unbundling* 2012. Ciò premesso, va detto che il calcolo svolto nella delibera n. 578/10/CONS, considerava, in modo semplificato, il costo di un intervento relativo alla risoluzione di un guasto su linee di tipo POTS +ADSL (*wholesale*), pari a 120,13 euro.²² Applicando a tale valore il tasso di intervento medio utilizzato nella delibera 578/10/CONS si otteneva un costo di manutenzione correttiva pari a 1,94 euro/mese/linea.

²² Nella delibera 578/10/CONS l'Autorità precisa che essendo il prezzo del servizio di *unbundling* unico, ossia indifferenziato per il tipo di servizio che viene offerto al cliente finale (POTS, ISDN, ADSL) nel rispetto del principio di parità interna-esterna, il costo di manutenzione correttiva va ripartito in maniera uniforme su tutte le coppie in rame. Il costo medio unitario di manutenzione deve pertanto risultare pari alla media ponderata, sulla base delle relative consistenze, dei costi unitari di manutenzione delle linee solo POTS, delle linee ADSL+POTS, e delle linee solo ADSL. Semplificando, il modello calcola il costo di manutenzione utilizzando il costo dell'intervento POTS+ADSL – *wholesale*.

77. Va aggiunto che la delibera n. 578/10/CONS, al punto 275, riporta che l’Autorità ha esaminato, nel processo che ha condotto alla stima dei costi di manutenzione correttiva, “*le informazioni ricevute già in fase di consultazione nazionale circa i contratti stipulati dagli operatori alternativi con i fornitori di servizi di “system unico” quali proxy dei costi sostenuti dall’operatore incumbent*”. A tale riguardo l’Autorità ha fatto presente che l’esistenza di tariffe *flat* praticate nei contratti di *System Unico*²³ era da considerarsi scarsamente rilevante ai fini dell’applicazione del modello di costo in quanto i dati deducibili dai contratti di *System Unico* si riferiscono solo ad una parte del complesso delle attività di manutenzione correttiva incluse nel canone ULL e non sono, dunque, direttamente confrontabili con queste ultime. Nel provvedimento si evidenziava, altresì, che il tenere conto di tali dati avrebbe contrastato con l’approccio seguito – e sollecitato dalla Commissione europea – che richiede di considerare principalmente i dati di soggetti diversi dall’*incumbent*.²⁴ L’Autorità, per tenere nel massimo conto i commenti della Commissione europea, nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 578/10/CONS, ha condotto un ulteriore esercizio di riconciliazione (dettagliatamente descritto ai punti 278 e successivi della citata delibera), da cui si evince che i costi di manutenzione stimati sono nel loro complesso allineati a quelli derivanti da modelli economici simili sviluppati da altre ANR, spesso assunte a *best practices* in campo internazionale e che prescindono dai dati dell’operatore storico.

78. Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, annullato la delibera n. 578/10/CONS proprio nella misura in cui non è stata valutata, anche all’esito di una puntuale istruttoria, l’incidenza effettiva dei c.d. contratti di *System unico* sui costi di manutenzione presi in considerazione dal modello di costo, sicché l’Autorità è chiamata

²³ I *System* sono imprese terze alle quali Telecom Italia esternalizza, ricorrendo a contratti forfettari, l’attività di manutenzione correttiva delle linee di accesso riguardanti la clientela degli operatori alternativi (risoluzione dei guasti nella rete di accesso relativi al singolo impianto di abbonato di competenza di Telecom Italia, c.d. bonifica impulsiva). Le imprese di *System* sono impiegate, sulla base di specifici contratti, anche dagli operatori alternativi per effettuare lavori di manutenzione di loro competenza (risoluzione dei guasti localizzati nella sala OLO o in casa utente di competenza diretta dell’operatore). Esistono dunque sempre due contratti di *System Unico*, uno tra Telecom Italia e l’impresa di manutenzione, ed un altro fra la medesima impresa e l’operatore alternativo. In questa maniera è possibile rendere più efficiente il processo di manutenzione in quanto, in caso di segnalazione di guasto, l’impresa con contratto di *System Unico* interviene per risolvere il problema, attribuendone in chiusura la competenza a Telecom Italia o all’operatore alternativo sulla base delle attività svolte. In tal modo, è possibile evitare i conflitti di attribuzione tra gli operatori coinvolti e ridurre i costi di intervento, eliminando una serie di interventi a vuoto derivanti dall’errata attribuzione della competenza in fase di diagnosi.

²⁴ Cfr. par. 275 della delibera 578/10/CONS: “*Tuttavia, si deve osservare che questi elementi, per un verso, risultano oggettivamente parziali rispetto al complesso di dati su cui si basano le elaborazioni del modello elaborato dall’Autorità, e, per altro verso, contrastano con l’approccio seguito – ed ulteriormente sollecitato dalla stessa Commissione – che induce a tenere conto soprattutto di dati relativi ad un soggetto diverso dall’incumbent*”.

a “valutare analiticamente tali contratti per verificare se essi, quand’anche coprano solo in parte i costi di manutenzione della rete nel suo complesso, incidano su tali costi, abbattendoli comunque in misura significativa”.

79. Al fine di dare esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato e dunque di analizzare l’impatto dei contratti di *System Unico* sui costi di manutenzione definiti dal modello, si è proceduto, per prima cosa, ad acquisire i predetti contratti di *System Unico* siglati all’epoca. Va specificato che essendo tali contratti riferiti alla manutenzione delle linee in *unbundling* degli operatori alternativi, essi fanno riferimento ad attività svolte nelle sole aree dove il servizio di *unbundling* viene fornito, pertanto, dal momento che i costi di tali attività possono variare su base geografica in maniera sensibile, le informazioni desunte dai contratti di *System* non possono che essere parziali.²⁵

80. L’Autorità, sempre al fine di effettuare la verifica richiesta, ha acquisito ulteriori elementi istruttori in merito all’intero processo di manutenzione correttiva i cui costi sono remunerati attraverso il canone di *unbundling*. L’analisi ha confermato che, oltre alle attività svolte dai *System* che riguardano le linee di *unbundling* degli OLO (circa 5 mln su un totale di circa 22,3 mln di accessi previsti dal modello di costo nel 2012), la manutenzione correttiva della rete di accesso di Telecom Italia include una serie di attività (svolte dalla società), che devono essere opportunamente valorizzate al fine di determinare il costo complessivo del servizio di manutenzione correttiva attraverso il modello *bottom up* di cui alla delibera impugnata.

81. Le attività incluse nel processo di manutenzione correttiva sono così schematizzabili:

A. attività di *back office* svolte centralmente, che includono:

- gestione e dispacciamento delle segnalazioni (*Trouble Ticket* TT), incluso il DB rete ed il *software* gestionale;
- gestione dei guasti ripetuti e dei guasti multipli (correlazioni, previsioni di ripristino);
- risoluzione guasti di *NumberPortability* (NP);
- collaudo;

B. attività svolte sul territorio, che includono:

- gestione “tecnica ed operativa” della forza lavoro;
- risoluzione dei guasti singoli (cd. “bonifica impulsiva”) effettuata:

²⁵ Tra l’altro, si segnala che il valore dei contratti di *System Unico* nel 2009 corrispondeva a meno del 5% dei costi complessivi sostenuti da Telecom Italia per la manutenzione correttiva della propria rete di accesso.

- tramite manodopera sociale (cd. MOS) e/o manodopera d'impresa (cd. MOI) per le linee *retail* e
 - tramite il *System Unico* per le linee in ULL;
- risoluzione dei guasti complessi (cd. “bonifica evolutiva”) tramite manodopera sociale (cd. MOS) e/o manodopera d'impresa (cd. MOI).

82. Le attività di cui al punto A vengono svolte centralmente dal personale dell'unità di *Assurance Service Operation* (ASO) appartenente alla struttura di *Open Access* di Telecom Italia. Tali attività, fatti salvi i guasti della NP, sono facilmente enucleabili all'interno del modello *bottom up* di cui alla delibera n. 578/10/CONS in quanto riconducibili alle attività di cui alle colonne 2, 3, 4 e 6 della tabella 1 riportata al precedente paragrafo 75. Le attività di cui al punto B, invece, riguardano gli interventi sul campo per la risoluzione dei guasti (riconducibili alla colonna 5 di cui alla tabella 1) e sono svolte dalla struttura di *Open Access* operante sul territorio. Tali attività possono essere realizzate ricorrendo a risorse interne di Telecom Italia (MOS – manodopera sociale) oppure ad aziende esterne (MOI – manodopera d'impresa, corrispondente al cosiddetto *system*). A sua volta, l'attività di risoluzione dei guasti si distingue a seconda che riguardi singole linee di accesso (cosiddetta *bonifica impulsiva*) o parti comuni (cosiddetta *bonifica evolutiva*).

83. Il modello di cui alla tabella 1 non distingue, nell'ambito delle attività svolte sul territorio, quelle di bonifica impulsiva da quelle di bonifica evolutiva. Al fine di valutare il solo impatto dei contratti di *System Unico* (che, come già detto, si riferiscono al solo intervento risolutivo della bonifica impulsiva delle linee ULL) sul costo complessivo occorrerà, pertanto, disaggregare le attività corrispondenti alla bonifica impulsiva, esplicitamente descritta dal modello, dalle attività di bonifica evolutiva, che invece occorrerà evidenziare separatamente. Occorrerà, inoltre, distinguere i tassi di intervento per ogni tipologia di servizio offerto da Telecom Italia (*retail* e *wholesale*), in modo da poter imporre che i tassi di intervento sulle linee ULL siano esattamente pari a quelli deducibili dai contratti di *System Unico* (cioè pari a circa il 12%) e separare, invece, i tassi di intervento relativi alle linee non ULL.

84. Al fine di valutare l'impatto delle tariffe dei contratti di *System Unico* sulla stima dei costi di manutenzione sviluppata nel modello di costo della delibera n. 578/10/CONS – come richiesto dal Consiglio di Stato – si è proceduto dunque a disaggregare per ciascuna tipologia di servizio elencato nella prima colonna del modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS, le singole componenti di costo delle attività descritte al precedente punto 81.

I. Le attività afferenti alla bonifica impulsiva sono modellate in linea con la tabella 1 specificando, tuttavia, tutte le tipologie di servizio *retail* e *wholesale* su cui sono forniti servizi ai clienti finali (di Telecom Italia o degli OLO). I dati contabili utilizzati riferiti ai numeri di collegamenti per ogni servizio e al costo della manodopera sono quelli stimati per il 2012 nel procedimento di cui alla delibera n.

578/10/CONS (cioè i dati all'epoca noti). A questo punto, noto il tasso di intervento per ogni servizio, è possibile determinare il costo complessivo afferente alla bonifica impulsiva.

- II. Come già detto, le componenti di costo afferenti alla bonifica evolutiva e guasti NP non erano state disaggregate nell'ambito del modello di cui alla delibera n.578/10/CONS. Ai fini dell'esecuzione, pertanto, occorre ora procedere a dare evidenza separata di tali componenti. Nello specifico si ritiene di dover far riferimento, anche al fine di assicurare la trasparenza e la certezza regolamentare, ad alcune informazioni ed assunti metodologici acquisiti nell'ambito degli approfondimenti svolti per tenere conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, che richiedevano la necessità di fornire evidenza separata di tutte le componenti di costo del servizio di manutenzione correttiva. I costi di bonifica evolutiva sono stati quindi calcolati stimando il numero di interventi di bonifica evolutiva come percentuale del totale degli interventi di bonifica impulsiva (inclusi gli interventi relativi alla manutenzione incrementale per le linee dati condivise), pari a circa il 4,3%, e moltiplicando questo valore per il costo di un singolo intervento, *C_{evolutiva}* (pari a €495). Analogamente, i costi relativi alla risoluzione dei guasti NP sono calcolati stimando il numero di interventi di risoluzione come percentuale del totale di interventi di bonifica impulsiva, pari a circa il 2%, e moltiplicando tale valore per il costo di un singolo intervento, *C_{NP}*, (pari a €43).

I dati di costo per intervento vanno, infine, riparametrati in funzione del costo della manodopera per il 2012, come già determinato dalla delibera n. 578/10/CONS.

85. La tappa successiva alla disaggregazione delle singole attività di cui al punto precedente, richiede la determinazione dei tassi di intervento per ogni tipologia di servizio. Da questi, noto il numero di collegamenti per tipologia di servizio, è possibile determinare il numero di interventi di bonifica impulsiva verificatisi nel 2012. Dal numero totale di interventi si determina, in percentuale, il numero di interventi di bonifica evolutiva e di risoluzione guasti NP. La determinazione dei tassi di intervento viene svolta tenendo conto dei dati deducibili dai contratti di *System Unico* acquisiti.

86. Come indicato anche dalla sentenza, i contratti di *System Unico* prevedono un tasso di guasto, sulle linee in *unbundling* pari a circa il 12% (11,87%). Tale dato dovrà, pertanto, essere inserito nel modello di costo, imponendo, per tutte le linee in *unbundling* un tasso di intervento pari a circa il 12%.

87. Rimane da determinare il tasso di intervento da fissare per le altre linee di accesso (le linee non ULL), che dovrà comunque tener conto del valore del tasso di intervento sulle linee ULL, potendosene discostare solo in modo ragionevole. A tal fine si è proceduto come segue. Le tariffe desumibili dai contratti di *System Unico* relativi all'anno 2009, espresse come costo mensile per linea, variano da un minimo di 0,35 €/mese/linea ad un massimo di 0,75 €/mese/linea, con una media di poco più di 0,56 €/mese/linea. Come richiamato dal Consiglio di Stato tali valori corrispondono ad un tasso di intervento sulle linee in *unbundling* (di competenza dei *system*) pari a circa il

12%. Moltiplicando tale tasso di intervento per il costo orario della manodopera stabilito dall’Autorità con la delibera impugnata, si ottiene il valore del costo *flat* per le linee ULL (tenuto conto che i contratti di *System Unico* si riferiscono ad attività svolte nelle sole aree ULL e su linee ULL). I costi di manutenzione possono, tuttavia, variare sensibilmente sia nelle differenti aree del territorio, anche in ragione delle differenti economie di densità, sia in funzione della tipologia di linea. Pertanto, i corrispondenti valori (costo medio per linea) non possono essere applicati direttamente alle aree non ULL o a linee non ULL. Parimenti non possono essere direttamente utilizzati i tassi di intervento (pari a circa il 12%) delle linee in *unbundling*. Infatti i tassi di intervento di linee non ULL potranno essere, in generale, differenti da quelli corrispondenti ai contratti di *System Unico*. Di conseguenza, al fine di determinare i costi di manutenzione impulsiva anche sulle linee non ULL per il 2012, utilizzando la serie storica, desunta dalla contabilità di Telecom Italia, dei tassi di guasto dal 2005 sino all’epoca dell’adozione della delibera impugnata, è stata svolta una stima del tasso medio di intervento applicabile alle linee non ULL nel 2012. Il valore stimato per le linee non ULL, ed il valore del tasso dei *System* applicabile alle linee ULL, ponderati per le rispettive consistenze, sono stati utilizzati per pervenire alla stima di un tasso medio efficiente di intervento su base nazionale. Il valore stimato, utile ai fini della determinazione dei costi 2012, è dell’ordine del 13%.

88. Una volta noto il tasso medio di intervento relativo a tutte le linee (ULL e non ULL), pari al 13% circa, e tenuto conto dello specifico tasso di intervento delle linee ULL (pari a circa il 12%), è possibile – utilizzando il modello descritto al punto 84 e seguenti – ricalcolare il valore complessivo della manutenzione correttiva. In particolare, utilizzando i dati contabili noti già nel 2010, secondo un approccio “ora per allora”, cioè il costo della manodopera, il numero di linee di accesso e la loro distribuzione tra servizi *wholesale* e *retail*, e tenuto conto del numero di interventi complessivi che scaturiscono dal tasso medio di intervento del 13%, si ottengono, per le diverse attività sottostanti al costo complessivo della manutenzione correttiva, i seguenti valori:

- I. Costo di bonifica impulsiva - intervento risolutivo MOS: 1,01 euro/mese/linea;
- II. Costo di bonifica impulsiva - ASO: 0,42 euro/mese/linea;
- III. Costo di bonifica evolutiva - MOI: 0,28 euro/linea/mese;
- IV. Costo riparazione guasti NP= 0,01 euro/mese/linea.

Ne deriva un valore complessivo del costo della manutenzione correttiva pari a 1,72 euro/mese/linea.

89. Tenuto conto di quanto detto sopra, l’Autorità quindi perviene ad un valore del canone del servizio di *unbundling* per l’anno 2012 pari a 9,06 €/mese per linea, nonché a valori dei canoni da applicare per gli anni 2010 (a partire dal 1° maggio) e 2011, rispettivamente, pari a 8,66 €/mese e 8,91 €/mese per linea. Tenuto conto che nella delibera n. 578/10/CONS i prezzi degli altri servizi di accesso all’ingrosso alla rete

di Telecom Italia (*bitstream* e WLR) sono calcolati in funzione del canone del servizio di *unbundling*, in virtù dell'applicazione del principio dello spazio economico, l'Autorità ridetermina le variazioni percentuali annuali, indicate nelle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 della delibera n. 578/10/CONS, per i prezzi di tutti i servizi di accesso all'ingrosso.

90. Si rileva infine che la riduzione dei costi di manutenzione stimati dal modello si pone, in ogni caso, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nella propria lettera di commenti del 21/10/2010 (Caso IT/2010/1133), in cui quest'ultima rilevava l'esigenza di una riduzione dei tassi di intervento utilizzati dal modello in un'ottica di efficientamento. Fermo restando che, già a seguito della predetta lettera, l'Autorità aveva ridotto i tassi utilizzati all'epoca, con il presente provvedimento si procede dunque ad un ulteriore efficientamento di tali costi, in considerazione dei contratti di *System Unico*, come richiesto dal Consiglio di Stato.

4. La differenziazione delle tariffe dei servizi WLR per la clientela residenziale e la clientela business

91. Il Consiglio di Stato contesta la scelta dell'Autorità di allineare le tariffe dei servizi WLR per la clientela residenziale e per la clientela non residenziale solo a partire dal 2012, mantenendo prezzi sensibilmente differenti per le due tipologie di clientela negli anni 2010 e 2011, in quanto contrastante “*con il dato, incontestabile, della sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ad entrambi i tipi di servizi, residenziale e business, come riconosce la stessa Autorità nel § 303 della delibera n. 578/10/CONS*”.

92. Il Giudice non ha ritenuto adeguata la motivazione offerta dall'Autorità, vale a dire quella di garantire un percorso graduale per l'allineamento dei prezzi del servizio WLR al 2012 per la clientela residenziale e non residenziale “*posto che è del tutto irragionevole invocare una gradualità all'equiparazione dei due prezzi quando i costi sottostanti sono già uguali*”.

93. I prezzi del WLR vigenti prima della delibera n. 578/10/CONS erano differenziati a seconda della tipologia di clientela in quanto la metodologia di costo adottata per fissare i prezzi all'ingrosso negli anni 2007-2009 era quella del *retail minus* (valore del *minus* pari al 12% applicato al valore del canone telefonico). Essendo i prezzi del canone telefonico al dettaglio praticati da Telecom Italia differenziati in base alla tipologia di clientela, ne derivava la differenziazione dei relativi prezzi all'ingrosso.

94. L'abbandono del *retail minus* quale metodologia per la determinazione del prezzo WLR, stabilito con delibera n. 731/09/CONS, ed il conseguente passaggio al principio dell'orientamento al costo anche per questi servizi hanno determinato – nell'ambito del procedimento conclusosi con la delibera n. 578/10/CONS – la necessità di allineare i prezzi dei servizi WLR per clientela non residenziale a quelli praticati per la tipologia di clientela residenziale, in considerazione del fatto che le due tipologie di clientela richiedono la medesima tecnologia (POTS o ISDN) in egual misura.

95. Pertanto, con la delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità – proprio tenuto conto della sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alle due categorie di clientela – ha ritenuto opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per i servizi WLR in modo tale che il canone WLR per clienti non residenziali convergesse al prezzo del servizio WLR residenziale risultante dal modello. L'allineamento dei prezzi era stato previsto solo con riferimento all'anno 2012 e ciò al fine di ridurre l'impatto sul mercato che la brusca variazione di prezzo, dovuta al cambio metodologico, avrebbe determinato.²⁶

96. L'Autorità, in questa sede, prende comunque atto del fatto che il Consiglio di Stato, a fronte del dato oggettivo dell'omogeneità dei costi sottostanti, non reputa ragionevole la scelta di rinviare al 2012 l'allineamento dei prezzi in ragione della diversa tipologia di clientela.

97. Pertanto, al fine di dare puntuale esecuzione alla sentenza, l'Autorità intende procedere ad equiparare il canone del servizio WLR per la clientela non residenziale al canone del servizio WLR per la clientela residenziale anche per gli anni 2010 e 2011, stabilendo le seguenti variazioni percentuali annuali dei servizi di WLR per clienti non residenziali che si sostituiscono a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 della delibera n. 578/10/CONS: -39,15% (per il 2010), 2,19% (per il 2011), 2,19% (per il 2012).

RITENUTO che le conclusioni a cui si è pervenuti relativamente a tutte le questioni sopra richiamate, incluse le modifiche degli orientamenti espressi dall'Autorità nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS, siano adeguatamente motivate dalle considerazioni espresse nella presente delibera e giustificate sulla base degli approfondimenti svolti facendo uso di dati ed elementi acquisiti anche nel corso della presente istruttoria e tenendo conto del periodo di riferimento delle delibere annullate;

UDITA la relazione del Commissario _____, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

²⁶ Nel 2009, il prezzo in vigore per la clientela affari era di 19,80 euro/mese per linea, superiore di quasi 8 euro/mese rispetto al prezzo stabilito per la clientela residenziale nel 2010; l'applicazione del medesimo prezzo per i due servizi già nel 2010 avrebbe quindi determinato una brusca variazione del prezzo per la clientela non residenziale. L'approccio della gradualità, che costituisce una prassi per le Autorità di regolazione, appariva infatti ragionevole, in quanto volto a garantire la stabilità e la prevedibilità delle condizioni regolamentari.

DELIBERA

Articolo 1

1. Le previsioni contenute nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS in ordine alla metodologia per la definizione dei prezzi dei servizi *bitstream naked* e WLR vengono confermate così come motivato nella presente delibera.
2. Il comma 2, *lett. a)* dell'articolo 60 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato:
 - *Paniere A1 (canoni full unbundling e sub loop unbundling), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 14bis.*
 - *Paniere A2 (contributi full unbundling e sub loop unbundling), articolato nei servizi elencati nell'Allegato 14bis.*

L'Allegato 14bis della presente delibera sostituisce l'Allegato 14 della delibera n. 731/09/CONS.

3. Le variazioni percentuali annuali dei servizi di accesso disaggregato, per il periodo 2010-2012, sono quelle indicate nella Tabella A, che sostituisce la tabella di cui all'articolo 1 della delibera n. 578/10/CONS.

Tabella A – Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso disaggregato

	Paniere A1	Paniere A2	Paniere B	Paniere C	Paniere D	Paniere E
2010*	2,00%	1,13%	-11,62%	0,00%	0,00%	2,00%
2011	2,89%	1,13%	-11,62%	0,00%	0,00%	2,89%
2012	1,68%	1,13%	-11,62%	0,00%	0,00%	1,68%

**Dal 1° maggio 2010*

4. Il comma 2 dell'articolo 1 della delibera n. 578/10/CONS è così riformulato:
 - *In particolare, ciò determina i seguenti valori per il canone mensile di unbundling: 8,66 euro dal 1° maggio 2010, 8,91 euro dal 1° gennaio 2011, 9,06 euro dal 1° gennaio 2012.*

5. Le variazioni percentuali annuali dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, per il periodo 2010-2012, sono quelle indicate nella Tabella B, che sostituisce la tabella di cui all'articolo 2 della delibera n. 578/10/CONS.

Tabella B – Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	-0,63 %	-0,63 %	-6,04 %	-0,63 %
2011	-0,63 %	-0,63 %	-6,04 %	-0,63 %
2012	-0,63 %	-0,63 %	-6,04 %	-0,63 %

**Dal 1° maggio 2010*

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della delibera n. 578/10/CONS è così riformulato:
- *Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica – tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 5 – un vincolo di sub-cap pari a 1,00 % per gli anni 2010, 2011 e 2012*
7. Le variazioni percentuali annuali dei servizi di WLR per clienti residenziali e non residenziali, per il periodo 2010-2012, sono quelle indicate nella Tabella C, che sostituisce la tabella di cui all'articolo 3 della delibera n. 578/10/CONS.

Tabella C – Variazioni percentuali annuali per i servizi di Wholesale Line Rental

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	2,19 %	1,13 %	-39,15 %	1,13 %
2011	2,19 %	1,13 %	2,19 %	1,13 %
2012	2,19 %	1,13 %	2,19 %	1,13 %

**Dal 1° maggio 2010*

Panieri dei servizi di accesso disaggregato

Allegato 14bis

Paniere A1 – Canoni *full unbundling* e *sub loop unbundling*:

- I. Canone mensile per coppia ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
- II. Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;

Canone mensile per due coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;

- III. Canone mensile per coppia singola al livello sottorete locale;
- IV. Canone mensile per due coppie al livello sottorete locale.

Paniere A2 – Contributi *full unbundling* e *sub loop unbundling*:

- I. Contributi di fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL;
- II. Contributi di fornitura per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
- III. Contributo fornitura coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL;
- IV. Contributo disattivazione singola coppia metalliche per servizio ULL;
- V. Contributo disattivazione due coppie metalliche per servizio ULL;
- VI. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL;
- VII. Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL;
- VIII. Contributo per intervento di *assurance* in SLA premium;
- IX. Contributo in caso di permutate nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL;
- X. Contributo in caso di permutate nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL;
- XI. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL;
- XII. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL;
- XIII. Contributo per trasloco esterno;
- XIV. Contributo per intervento cambio coppia al permutatore;

- XV. Contributi fornitura coppia singola al livello sottorete locale;
- XVI. Contributi fornitura due coppie al livello sottorete locale;
- XVII. Contributo in caso di permutate nell'attivazione una singola coppia non attiva per servizio ULL a livello sottorete locale
- XVIII. Contributo in caso di permutate nell'attivazione due coppie non attive per servizio ULL a livello sottorete locale
- XIX. Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale
- XX. Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL a livello sottorete locale
- XXI. Contributo disattivazione singola coppia metallica a livello sottorete locale;
- XXII. Contributo disattivazione due coppie metalliche a livello sottorete locale;
- XXIII. Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza a livello sottorete locale;
- XXIV. Contributo rimozione della coppia metallica a livello sottorete locale.